SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XI LEGISLATURA -----

N. 381

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUTRERA, COVI, GOLFARI, SENESI e SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1992

Istituzione del tribunale di Legnano

ONOREVOLI SENATORI. – Questo disegno di legge riproduce il testo (atto Senato n. 3051 della X legislatura, poi atto Camera n. 6369) già approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 1992 e che, però, non ha potuto ottenere la definitiva approvazione della Camera dei deputati per l'immediato sopravvenire del termine della legislatura.

È noto che l'evolversi dei tempi, legato alle dinamiche della «società complessa» (si pensi all'incremento demografico, all'insorgere di fattispecie nuove – specialmente nel campo civile e commerciale – ed alla recrudescenza della grande e piccola criminalità, sovente connessa allo spaccio di sostanze stupefacenti), ha determinato, nella provincia di Milano, un tale aumento della domanda di giustizia da rendere insufficienti a rispondervi non solo il tribunale del capoluogo, ma anche quelli delle sedi periferiche di Lodi e di Monza.

Emerge, pertanto, l'esigenza di un adeguamento ai tempi della vigente organizzazione delle strutture giudiziarie provinciali attraverso l'istituzione di un «tribunale del nord-ovest milanese», avente sede in Legnano, il cui circondario dovrebbe ricomprendere le circoscrizioni delle attuali sezioni distaccate di pretura di Legnano e di Rho, nonchè alcuni comuni della circoscrizione della pretura di Milano.

Certo, oggi si avverte pure il bisogno di una generale riforma delle circoscrizioni giudiziarie, dato che non può più giustificarsi la presenza di uffici risalenti a tempi assai remoti e perciò frutto di situazioni economico-sociali radicalmente diverse dalle attuali, i quali sono monumenti di spreco tanto umano quanto economico (in un'epoca in cui da ogni parte si avverte il bisogno di contenere quanto più possibile la spesa pubblica) a scapito di città e

popolazioni dove tali uffici sono invece divenuti indispensabili.

Ma la consapevolezza di tali esigenze è perlomeno pari al riconoscimento delle difficoltà e dei tempi lunghi che tale riforma generale potrà comportare. Di conseguenza non possono disattendersi, nè ulteriormente ritardarsi, interventi settoriali mirati, volti a soddisfare le improcrastinabili esigenze di determinate parti del territorio metropolitano, com'è del resto già capitato per altri centri.

In una riforma di quella che oggi suole chiamarsi la «geografia giudiziaria» non può infatti venire trascurata l'esigenza di contemperare il criterio statistico dei carichi di lavoro con quelli delle distanze fra le sedi e dell'effettiva possibilità d'accesso degli operatori del diritto e delle popolazioni agli uffici, nonchè della natura degli affari.

Il magistrato deve infatti essere vicino alla realtà economico-sociale le cui controversie formano oggetto del suo giudizio. Ciò, oltre che nella corrente impostazione teorica sulla sua figura e funzione, rientra anche, secondo la migliore dottrina, nel concetto di «giudice naturale» configurato dall'articolo 25 della Costituzione.

Venendo ora al caso specifico di Legnano, nell'ipotesi in cui le cause di competenza della sua sezione distaccata di pretura, insieme con tutte quelle delle sezioni distaccate di Rho e di Abbiategrasso, rimanessero (com'è probabile, anche per rispetto della competenza provinciale) assegnate definitivamente al circondario di Milano, la gestione delle controversie fra circa 3.800.000 abitanti – affidata a circa 120 pretori – creerebbe problemi di logistica e di gestione difficilmente governabili. Bisogna infatti tener conto della posizione centrale del Palazzo di giustizia che, pur

essendo stato sopraelevato di due piani, è già ora insufficiente a soddisfare le esigenze di spazio e di sistemazione degli operatori e degli utenti.

Tale situazione comporterebbe che i procedimenti sia civili sia penali sarebbero definiti in tempi ben più lunghi di quelli impiegati dalle attuali sezioni distaccate di pretura. Con quali conseguenze per i cittadini è assai facile immaginare.

Se, invece, le cause di competenza delle sezioni distaccate di Legnano, Rho e Abbiategrasso venissero assegnate al circondario di Busto Arsizio, l'attuale popolazione di quest'ultimo quasi si triplicherebbe rispetto agli attuali potenziali utenti del serviziogiustizia, che sono quasi 400.000. I magistrati attualmente in organico presso tale tribunale sono quattordici, ma dovrebbero diventare almeno cinquanta per fronteggiare – in caso di «cooptazione» di Legnano, Rho e Abbiategrasso – una situazione anche solo di normale andamento (per giunta, distribuita su due province).

Di fronte a queste due possibili situazioni future non si può fare a meno di pensare che migliore soluzione sarebbe quella di istituire a Legnano (città che indubbiamente ne è degna per dimensioni, per statura civile ed economica e, non ultimo fattore da considerare, per tradizioni storiche) un nuovo tribunale. Quest'ultimo verrebbe a servire quella nuova realtà territoriale omogenea che già oggigiorno suol essere significativamente indicata col nome di «Olonia», e permetterebbe ad un piccolo ma affiatato pool di magistrati, ben inseriti nel suo territorio e a conoscenza dei suoi problemi, di fornire un'incisiva azione di giustizia, colmando un vuoto oggi indubbiamente esistente nelle circoscrizioni giudiziarie.

Legnano rappresenta il centro più importante della zona nord-occidentale del territorio provinciale e risulta esser già sede del comando di gruppo della Guardia di finanza, del gruppo e della tenenza dei carabinieri, del commissariato di pubblica sicurezza, degli uffici territoriali dell'INPS, degli uffici delle imposte e del registro, del comando del battaglione «Goito» e di numerosì altri uffici e insediamenti pubblici e privati.

Occorre che anche il Ministero di grazia e giustizia – al pari dei Ministeri delle finanze, della difesa, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale che da tempo hanno costituito una opportuna organizzazione amministrativa nella parte nord-occidentale della provincia - proceda ad una organizzazione corrispondente alla dinamica dell'attuale situazione sociale in coerenza con i programmi che lo stesso Ministero da tempo ha avviato. È infatti da ricordare che il Ministero di grazia e giustizia ha ultimato a Legnano la più moderna e completa struttura giudiziaria di tutto l'attuale circondario del tribunale di Milano, atta a rispondere alle esigenze di funzionamento non solo di una grossa sezione distaccata di pretura come quella esistente, con una pianta organica di quattro pretori, ma anche di un tribunale, essendo già munita di doppia aula d'udienza e servizi relativi.

Non vi è quindi da prevedere un onere finanziario aggiuntivo per la parte edilizia relativa alla realizzazione del tribunale di Legnano, mentre – nel caso di permanenza di Legnano nell'orbita di Milano o di una sua attrazione in quella di Busto – la struttura risulterebbe sottoutilizzata.

L'istituzione del nuovo tribunale comporterebbe, inoltre, cospicui vantaggi sotto altri due distinti profili: quello dell'assetto territoriale e quello del carico di popolazione.

Sotto il primo profilo si rileva che la zona di Legnano è ottimamente servita da linee di comunicazione tanto stradali quanto ferroviarie, essendo attraversata dall'autostrada Milano-Laghi, dalla strada statale e dalla ferrovia del Sempione, nonchè dalla strada provinciale Inverunese-Magentina. Ora – nel quadro generale della sempre più avvertita necessità di decongestionare le aree urbane dei centri maggiori, ormai quasi invivibili per le aree di traffico ad essi afferenti - il decentramento ottenuto tramite l'auspicato nuovo tribunale permetterebbe un notevole alleggerimento del pendolarismo stradale e ferroviario diretto verso il centro storico di Milano, con ulteriore notevole beneficio indiretto anche sotto

questo profilo: infatti particolari difficoltà al funzionamento della giustizia nella sezione attuale di Legnano derivano proprio dalla problematicità dei rapporti con il centro storico di Milano e, in particolare, con il Palazzo di giustizia che è sito nel pieno centro cittadino, a rilevante distanza dai luoghi di accesso.

Sotto il secondo aspetto, e cioè quello del carico di popolazione, si fa presente che la situazione che risultava dai dati tratti dal calendario giudiziario della corte di appello di Milano edito nel 1985 era la seguente:

- a) tribunale di Milano: preture cinque; abitanti 3.541.382;
- b) tribunale di Monza: preture due; abitanti 988.878;
- c) tribunale di Lodi: preture due; abitanti 232.888;
- d) tribunale di Vigevano: preture tre; abitanti 178.088.

Ora, di fronte all'evidente sproporzione di carico di popolazione affidata al tribunale di Milano rispetto alle altre strutture periferiche stellari, l'istituzione della nuova circoscrizione del tribunale del nord-ovest milanese, con il distacco e l'accorpamento anche delle sole due sezioni distaccate di Legnano (comuni 18; abitanti 193.118) e di Rho (comuni 13; abitanti 187.485), realizzerebbe una nuova struttura formata in modo omogeneo da 31 comuni con complessivi 380.603 abitanti, già equilibrata rispetto ai 72 comuni con 232.888 abitanti del tribunale di Lodi, ai 49 comuni con 178.088 abitanti di quello di Vigevano, ai 44 comuni con 988.878 abitanti di quello di Monza. La struttura è peraltro ulteriormente espandibile con l'incorporazione dei comuni di Bresso, Cesate, Cormano, Cusano Milanino, Limbiate, Senago.

Si tratta infatti di comuni che, per interessi e correnti di traffico, gravitano decisamente sulla zona nord-occidentale della provincia, da ricomprendere nel nuovo circondario, ed ancor oggi, per contro, sono poco funzionalmente uniti al territorio della pretura circondariale di Milano, su cui oggi invece pesantemente gravano, impedendone un adeguato ed incisivo funzionamento rispetto ai bisogni della «Grande metropoli».

Può ulteriormente osservarsi che l'istituzione del tribunale di Legnano, attuandosi mediante l'accorpamento di zone limitrofe alla città di Milano, contribuirebbe in modo abbastanza rilevante al ridimensionamento dei grandi tribunali, che deve essere uno degli obiettivi principali di una riforma organica delle circoscrizioni tribunalizie. In tal modo l'istituzione del tribunale di Legnano non si pone in contrasto con la riforma generale, ma, anzi, ne anticipa, seppure limitatamente a una regione, una delle direttive.

Perciò il presente disegno di legge appare coerente con le scelte già effettuate dal Parlamento e ritenute valide dal Consiglio superiore della magistratura, con il suo parere, per gli istituiti tribunali di Nola e di Torre Annunziata.

Non c'è dubbio, infine, che l'istituzione del nuovo tribunale verrebbe incontro a una attesa largamente diffusa nella popolazione di quella zona che ha una grande tradizione di civile convivenza e che affida alla razionale organizzazione del sistema di giustizia e a una relazione di particolare efficacia nel rapporto istituzioni-territorio la conferma dei suoi valori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Sono istituiti nel distretto della corte di appello di Milano il tribunale ordinario di Legnano, la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Legnano, la pretura circondariale di Legnano e la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano.
- 2. Il tribunale ordinario di Legnano comprende il territorio dei comuni facenti parte del circondario della pretura di Legnano.
- 3. Fa parte della pretura circondariale di Legnano la sezione distaccata di Rho.
- 4. Il circondario della pretura di Legnano comprende il territorio dei comuni di Arconate, Arese, Arluno, Bresso, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Càstano Primo, Cerro Maggiore, Cesate, Cormano, Cornaredo, Cuggiono, Cusano Milanino, Dairago, Garbagnate Milanese, Inveruno, Legnano, Limbiate, Magnago, Nosate, Novate Milanese, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Turbigo, Vanzaghello, Vanzago, Villa Cortese.

Art. 2.

- 1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici del tribunale ordinario, della pretura circondariale e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1.
- 2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordi-

namento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle *A, B* e *C* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazionì.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario, alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, alla pretura circondariale ed alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario, della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, della pretura circondariale e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Legnano sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 4.

- 1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, è autorizzata nell'anno 1993 la spesa di lire 3.200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.